

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 maggio 2018.

Modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante «Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'art. 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che riserva l'esercizio dell'attività di compro oro agli operatori iscritti in apposito registro all'uopo istituito presso l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

Visto il comma 4 del predetto art. 3, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 12 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente decreto si intende per:

a) amministrazioni interessate: le amministrazioni e le istituzioni competenti al rilascio di autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e titolari di poteri di controllo nei confronti degli operatori compro oro;

b) attività di compro oro: l'attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata, in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attività prevalente, dagli operatori compro oro;

c) autorità competenti: il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Unità d'informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e la Guardia di finanza che opera, nei casi previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, attraverso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria;

d) banca dati: l'archivio di dati, di cui è titolare l'OAM, finalizzato alla gestione dei dati e delle informazioni acquisiti ai sensi del presente decreto e suscettibile di interrogazioni da parte delle autorità e degli altri soggetti abilitati attraverso specifiche chiavi di ricerca;

e) documento di identificazione: un documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente;

f) licenza: l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'art. 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e relative norme esecutive;

g) OAM: indica l'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'art. 128-undecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

h) operatore compro oro: il soggetto, anche diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercita l'attività di compro oro, previa iscrizione nel registro degli operatori compro oro;

i) preposto: la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

l) registro degli operatori compro oro: il registro pubblico informatizzato, istituito presso l'OAM, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, in cui gli operatori compro oro sono tenuti ad iscriversi, al fine del lecito esercizio dell'attività di compro oro;

m) sede operativa: la sede ovvero le sedi, diverse da quella legale, in cui è svolta l'attività di compro oro anche per mezzo di uno o più preposti.

Art. 2.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche e le modalità tecniche d'invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori compro oro, al fine di rendere tempestivamente disponibili alle autorità competenti, all'autorità giudiziaria, al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e alle amministrazioni interessate, dati e informazioni riguardanti gli operatori compro oro. Il trattamento dei dati è effettuato dall'OAM per le esclusive finalità di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.



Art. 3.

Iscrizione nel registro degli operatori compro oro

1. I soggetti interessati richiedono l'iscrizione nel registro degli operatori compro oro con apposita istanza inviata telematicamente all'OAM, utilizzando il servizio presente nell'area privata dedicata del portale dell'Organismo. L'accesso all'area dedicata è consentito previa registrazione.

2. L'istanza di iscrizione contiene:

a) per le persone fisiche:

- 1) il cognome e il nome;
- 2) il luogo e la data di nascita;
- 3) il codice fiscale;
- 4) la residenza anagrafica nonché il domicilio, se diverso dalla residenza;
- 5) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra l'interessato e l'OAM;
- 6) l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con l'indicazione della città e del relativo codice di avviamento;
- 7) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale del soggetto preposto a ciascuna sede operativa;
- 8) gli estremi della licenza;
- 9) gli estremi del conto corrente dedicato di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92;

b) per le persone giuridiche:

- 1) la denominazione sociale;
- 2) la data di costituzione;
- 3) il codice fiscale;
- 4) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa;
- 5) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale del legale rappresentante;
- 6) l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con l'indicazione della città e del relativo codice di avviamento;
- 7) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale del soggetto preposto a ciascuna sede operativa;
- 8) un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra l'interessato e l'OAM;
- 9) l'indicazione, ove posseduto, del codice operatore professionale in oro, attribuito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
- 10) gli estremi della licenza;
- 11) gli estremi del conto corrente dedicato di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92.

3. All'istanza d'iscrizione di cui al comma 1, è allegata copia dei documenti di identificazione del soggetto che richiede l'iscrizione, e, per le persone giuridiche, del legale rappresentante, l'attestazione, rilasciata dalla que-

stura territorialmente competente che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza nonché copia del versamento del contributo di cui all'art. 5.

4. L'OAM, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, verificata la regolarità e completezza dell'istanza d'iscrizione e della documentazione allegata, dispone ovvero nega l'iscrizione dell'istante nel registro degli operatori compro oro e assegna all'iscritto un codice identificativo unico.

5. Il termine di cui comma 4 può essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a quindici giorni, qualora l'OAM ritenga l'istanza incompleta ovvero ritenga necessario acquisire ulteriori informazioni relative ai dati trasmessi dall'interessato. In tale ipotesi l'OAM provvede a dare tempestivo avviso all'istante il quale fornisce le integrazioni, entro quindici giorni dal ricevimento del predetto avviso. Decorso tale termine, l'OAM dispone l'iscrizione del richiedente ovvero rigetta l'istanza, dando tempestiva e motivata comunicazione del rigetto all'interessato. Il rigetto dell'istanza non pregiudica il diritto dell'interessato di proporre una nuova istanza di iscrizione.

6. L'OAM provvede all'annotazione nel registro degli operatori compro oro di ogni comunicazione ricevuta dagli iscritti avente ad oggetto la variazione dei dati dichiarati ai fini dell'iscrizione.

7. Gli operatori compro oro comunicano la variazione dei dati comunicati ai fini dell'iscrizione nel registro, entro dieci giorni dall'intervenuta variazione. La comunicazione è effettuata tramite apposito servizio disponibile nell'area privata dedicata del portale dell'OAM.

Art. 4.

Registro degli operatori compro oro


1. Il registro degli operatori compro oro comprende una sezione ad accesso pubblico ed una sottosezione ad accesso riservato.

2. Nella sezione ad accesso pubblico sono annotati:

a) i seguenti dati trasmessi dall'operatore compro oro ai fini dell'iscrizione nel registro con le modalità di cui all'art. 3, nonché le successive variazioni:

- 1) il cognome e il nome del compro oro persona fisica o la denominazione sociale e la sede legale, in caso di persona giuridica;
- 2) l'indirizzo di ciascuna sede operativa, con l'indicazione della città e del relativo codice di avviamento;
- 3) gli estremi della licenza.

3. L'OAM cura la chiarezza, la completezza e l'accessibilità dei dati riportati nella sezione ad accesso pubblico del registro degli operatori compro oro, prevedendo idonee modalità di consultazione e visualizzazione della sezione stessa.



4. Nella sottosezione ad accesso riservato sono annotati, oltre ai dati e alle informazioni trasmessi dall'operatore compro oro in occasione della presentazione dell'istanza d'iscrizione e le successive variazioni:

a) gli estremi dei decreti sanzionatori emessi, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, per la violazione degli articoli 4, 6 e 7, del medesimo decreto;

b) gli estremi dei provvedimenti di sospensione dall'esercizio dell'attività di compro oro adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92;

c) gli estremi dei provvedimenti di cancellazione dal registro adottati ai sensi dell'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92;

d) gli estremi dei provvedimenti sanzionatori di richiamo, sanzione pecuniaria, sospensione e cancellazione dagli elenchi e registri tenuti dall'OAM, adottati a carico di un medesimo soggetto nonché, per le persone giuridiche, gli estremi degli atti adottati dall'OAM a carico di titolari di poteri di amministrazione, direzione e controllo del soggetto sanzionato.

5. L'OAM provvede alla tempestiva annotazione dei provvedimenti di cui al comma 4. È considerata tempestiva l'annotazione effettuata entro quindici giorni dalla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, ovvero dalla data del provvedimento di cancellazione adottato ai sensi dell'art. 11, comma 6 del medesimo decreto legislativo.

6. L'OAM, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettere a) e c) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 assicura la tenuta del registro degli operatori compro oro, l'aggiornamento dei dati ivi contenuti, la gestione e conservazione dei documenti necessari all'iscrizione e alla permanenza nel registro anche effettuando controlli a campione, tesi a verificare l'attualità dei dati e la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione. L'OAM, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, cura altresì la tempestiva cancellazione degli iscritti che non ottemperano all'obbligo di contribuzione.

Art. 5.

Contributi a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione per la tenuta del registro

1. L'OAM, ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 3, comma 4, lettera f) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, dovuto dagli operatori compro oro a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro, tiene conto della natura giuridica e della complessità organizzativa dell'operatore, desumibili da elementi quali il numero di sedi operative, il numero dei preposti e l'esclusività o secondarietà dell'attività di compro oro esercitata. Al fine di contenere gli oneri a carico degli operatori compro oro, l'OAM, anche in funzione del numero degli iscritti e in misura proporzionale alla loro dimensione, può determinare, a carico di ciascun opera-

tore, un contributo per la prima iscrizione nel registro e un contributo di iscrizione per ciascuna delle annualità successive alla prima.

2. Le somme riscosse da OAM, a titolo di contributo ovvero ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, sono destinate a coprire i costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.

Art. 6.

Specifiche tecniche delle procedure di registrazione, accreditamento e consultazione del registro degli operatori compro oro.

1. Le specifiche tecniche delle procedure di registrazione, accreditamento e utilizzo del servizio di iscrizione al registro degli operatori compro oro nonché di quelle relative alle modalità di accreditamento ed accesso alla sottosezione ad accesso riservato da parte delle autorità competenti sono individuate in appositi atti dell'OAM, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, in modo che siano garantiti livelli di servizio idonei a:

a) assicurare lo sviluppo e la manutenzione di piattaforme hardware e software necessarie ad assicurare la continuità dei servizi di registrazione e accreditamento e di interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato e gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM;

b) assicurare la pronta accessibilità del registro e della sottosezione ad accesso riservato da parte degli utenti, delle autorità competenti e delle amministrazioni interessate e mettere a disposizione degli iscritti servizi accessibili e continuativi per la comunicazione delle variazioni dei dati comunicati all'OAM e per la cancellazione dal registro degli operatori compro oro;

c) garantire che l'accesso alla sottosezione ad accesso riservato da parte delle autorità competenti, dell'autorità giudiziaria e delle amministrazioni interessate avvenga su connessione protetta previa procedura di autenticazione e autorizzazione dei soggetti legittimati


d) garantire, in favore delle autorità competenti, dell'autorità giudiziaria e delle amministrazioni interessate la generazione di credenziali univoche di accesso alla banca dati;

e) mettere a disposizione degli iscritti servizi accessibili e continuativi di informazione in ordine alla regolarità dei pagamenti dei contributi dovuti al registro;

f) predisporre sistemi automatici di verifica della completezza dei dati e delle informazioni necessari alla corretta ed aggiornata tenuta del registro degli operatori compro oro;

g) predisporre idonee e preventive misure a protezione dei dati personali contenuti nel registro;

h) predisporre sistemi di registrazione delle operazioni di accesso alla banca dati, individuando le informazioni oggetto di registrazione e le misure contro ogni loro uso improprio nonché i tempi di conservazione delle stesse, ai fini della verificabilità del lecito trattamento dei dati;



i) stabilire univocamente il tempo massimo di conservazione dei dati personali;

l) assicurare l'aggiornamento delle informazioni, relative alla sussistenza dei provvedimenti adottati dalle autorità competenti e destinati all'annotazione nella sottosezione ad accesso riservato nonché relative ad altri provvedimenti di cancellazione o sospensione da altri elenchi o registri, tenuti dall'OAM, adottati a carico del medesimo soggetto, ai sensi della normativa vigente.

2. L'OAM, adotta uno o più atti attuativi dei criteri di cui al comma 1 entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facoltà dell'OAM di introdurre, nel rispetto dei predetti criteri, le modifiche necessarie a garantire l'aggiornamento dei processi di cui al presente articolo e la manutenzione, anche evolutiva dei propri sistemi informativi.

3. L'OAM assicura la massima diffusione dei propri atti tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Art. 7.

Disposizioni finali

1 Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'OAM avvia la gestione del registro degli operatori compro oro. Gli interessati già operativi, che presentano istanza di iscrizione entro trenta giorni dalla data del predetto avvio, possono continuare a svolgere l'attività di compro oro fino alla scadenza dei termini di cui all'art. 3, commi 4 e 5 del presente decreto.

Art. 8.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2018

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2018

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 881

18A04512

DECRETO 26 giugno 2018.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2018, con il quale sono state attribuite le funzioni vicarie di direttore generale del Tesoro al direttore della Direzione VI;

